

REGOLAMENTO IVASS N. 55 DEL 11 APRILE 2024

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E SOCIETARIE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – RECANTE IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Relazione

1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Regolamento

Gli obblighi informativi di cui agli articoli 190 e 190-bis del d.lgs n.209/2005 - Codice delle assicurazioni private (di seguito, CAP) sono necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e per finalità di tipo statistico, per le quali diventano fondamentali la tempestività di acquisizione e la qualità del dato. Pertanto soluzioni volte ad elevare il livello di questi elementi consentono il duplice obiettivo di migliorare la consapevolezza del processo decisionale nell'azione di vigilanza e gli esiti di analisi di settore.

Il quadro regolamentare esistente già prevede l'obbligo, in capo alle imprese, di comunicare all'IVASS i dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione nonché di controllo. Il *framework* normativo di riferimento risulta però frammentato soprattutto con riguardo alle disposizioni con cui sono specificate le modalità di trasmissione delle informazioni anagrafiche.

La normativa nazionale in ottica di risparmio pubblico promuove la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, garantendo sia risparmi di costi sia continuità e maggiore efficienza nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Il quadro normativo italiano, in linea con i più generali principi europei e in coerenza l'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 265, prevede infatti che IVASS e Banca d'Italia collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati "da una ad altra Autorità", anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restino sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge.

Banca d'Italia e IVASS hanno stipulato un accordo per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, relativo, tra l'altro, all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'"Anagrafe soggetti" ovvero l'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, istituita e disciplinata dalla Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 e s. m. i). Le due Autorità hanno altresì stipulato Accordi per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei servizi informatici della Banca d'Italia e, in particolare, per la "Riservatezza e protezione dei dati".

La gestione delle informazioni anagrafiche deve avvenire in coerenza del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), paragrafi 1 e 3, che disciplinano il trattamento dei dati quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Ciò premesso, si ritiene che l'introduzione di disposizioni regolamentari di dettaglio, volte a definire criteri operativi di trasmissione di dati e informazioni, in conformità alla cornice normativa delineata a livello nazionale ed europea, possa rispondere al duplice obiettivo di assicurare scelte omogenee e di conferire adeguata efficacia, trasparenza e sicurezza all'intero processo di comunicazione dei dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che ricoprono incarichi sociali e di controllo. Ciò in coerenza con il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della richiamata legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto.

In tale contesto, è stata realizzata la nuova procedura informatica Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici; questa procedura innova le modalità operative per la raccolta delle informazioni dai soggetti vigilati, in coerenza con le indicazioni contenute nelle norme vigenti.

L'IVASS ha emanato due lettere al mercato, la prima il 19 febbraio 2020 e la seconda il 4 novembre 2020, con cui ha anticipato le nuove misure di trasmissione delle informazioni anagrafiche, avviando la fase di "parallelo operativo" che ha consentito agli enti segnalanti di acquisire familiarità con il nuovo strumento informatico e di perfezionare il funzionamento e l'operatività dell'applicativo informatico per la trasmissione telematica dei dati anagrafici e societari.

2. Schema di Regolamento IVASS

Premesso il quadro normativo di riferimento di origine comunitaria e nazionale si è provveduto a predisporre il seguente schema di Regolamento.

2.1. Struttura del regolamento

Il regolamento si compone di 23 articoli, suddivisi in tre Parti e di 1 allegati contenente dettagli sulle cariche sociali E DI da segnalare con RIGA. La seconda Parte si suddivide in quattro Titoli, il quarto dei quali contiene tre Capi.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

La PARTE I contiene le disposizioni generali del testo regolamentare. Dopo la specificazione delle fonti normative di riferimento (**art. 1**) e delle definizioni (**art. 2**), viene precisato l'ambito di applicazione del regolamento (**art. 3**) che include, al comma 1, le imprese destinatarie degli obblighi di trasmissione e inserimento delle informazioni anagrafiche e, al comma 2 le imprese estere e le imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per le quali RIGA gestisce le informazioni anagrafiche ma sulle quali non ricade un obbligo di segnalazione in quanto l'aggiornamento degli archivi RIGA viene gestito direttamente da IVASS.

La PARTE II declina il sistema informativo dei dati anagrafici. Si struttura in quattro Titoli. Al **Titolo I**, sono definiti i principi generali e in particolare (**art. 4**) gli obiettivi del sistema di trasmissione digitale delle informazioni anagrafiche e societarie.

Il **Titolo II** definisce il ruolo degli organi sociali e dell'alta direzione in materia di trasmissione delle informazioni anagrafiche, in coerenza con il quadro regolamentare esistente. Infatti, per la suddetta materia, sono definiti gli adempimenti in capo all'organo amministrativo (**art.5**), quelli in capo al Comitato per il Controllo interno e i rischi (**art. 6**),

ove presente, e responsabilità e compiti dell'Alta direzione (**art. 7**). Sono altresì indicati (**art. 8**), più in particolare, i presidi di controllo sulla protezione dei dati personali.

Il **Titolo III** definisce in dettaglio le informazioni gestite con l'applicativo RIGA, in particolare quelle anagrafiche e societarie sulle imprese e sui gruppi, con precisazioni anche in materia di trattamento e conservazione dei dati (**art. 9**); anche in questa sede viene precisato che le informazioni anagrafiche relative alle imprese estere e alle imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa sono gestite e inserite direttamente dall'IVASS rispettivamente in coerenza con la disciplina dei rapporti con le Autorità di vigilanza del paese di origine e sulla base dei provvedimenti ministeriali nonché disposizioni e comunicazioni sulla procedura di liquidazione.

La disciplina del trattamento e della conservazione dei dati trova coerenza con le vigenti disposizioni nazionali ed europee, e ad essa si adegua anche nel tempo.

In considerazione dell'utilizzo strumentale delle informazioni presenti in RIGA per le finalità di vigilanza, diverse fra loro, non è apparso agevole l'indicazione di un unico termine di conservazione, di talché è sembrato preferibile non fornire nel testo regolamentare una puntuale indicazione di un termine di conservazione che debba trovare applicazione a finalità di vigilanza fra loro eterogenee (ad esempio, tempi di conservazione più esteso di un termine decennale è quello riferito alle esigenze di carattere sanzionatorio o connesso alla liquidazione coatta delle imprese assicurative).

Nello stesso tempo è utile far presente che un riferimento temporale unico potrà essere costituito in coerenza, per le finalità di vigilanza, con le Linee guida per le autorità del settore finanziario per lo scambio di informazione, in corso di finalizzazione, nel 2024, in sede europea, che individuano un termine massimo di 15 anni relativamente alle informazioni relative alla valutazione dell'idoneità e della correttezza dei titolari di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari e dei partecipanti ai mercati finanziari da parte delle autorità competenti.

Vengono specificate le informazioni anagrafiche e aziendali che riguardano gli organi sociali, quelle dei titolari di funzioni fondamentali - inclusi i responsabili presso i fornitori in caso esternalizzazione – e della società di revisione (**art. 10**), quelle relative alle Funzioni o attività essenziali o importanti esternalizzate (**art. 11**). Il Regolamento sistematizza in una procedura unificata l'informativa riferita ai dati anagrafici richiesti dall'Istituto anche in coerenza con i più recenti orientamenti europei. Non sono modificate le procedure di Vigilanza in materia di comunicazioni preventive riferite ai contratti di esternalizzazione.

La specifica è altresì prevista sulle informazioni anagrafiche relative ad altre attività per la quale è richiesta – dal sistema normativo vigente – la rilevazione (**art. 12**) che ricomprende i referenti o i responsabili di specifiche altre attività aziendali e per i quali è richiesta l'informativa a IVASS. Le informazioni anagrafiche delle imprese riguardano anche gli azionisti e l'esistenza di patti parasociali (**art. 13**) e le partecipazioni di controllo qualificate e con influenza notevole (**art. 14**).

Il **Titolo IV** definisce il Sistema di trasmissione dei dati. Nel **Capo I** vengono definite le modalità di trasmissione, indicando i soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni (**art. 15**) e le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni (**art. 16**). Nel **Capo II** sono declinate le modalità di accesso, con informazioni di carattere più generale (**art. 17**) e, in particolare, la disciplina delle abilitazioni per l'accesso a RIGA (**art. 18**) e delle consultazioni pubbliche di RIGA (**art. 19**). Sono fornite indicazioni sull'utilizzo delle informazioni presenti nell'Anagrafe Soggetti (AS) della Banca d'Italia (**art.20**) e sulle procedure di censimento dei soggetti non ancora registrati in AS (**art. 21**).

La Banca d'Italia, rimane titolare unico delle informazioni dell'AS e l'IVASS può utilizzare le informazioni presenti in RIGA per le finalità di vigilanza. In linea con gli accordi in ambito statistico tra l'IVASS e la Banca d'Italia, tale scelta normativa riduce i costi procedurali, presidia meglio gli aspetti di privacy, contribuisce a garantire l'obiettivo di qualità del dato, riduce possibili duplicazioni di archivi e di costi e garantisce maggiori presidi di riservatezza e protezione dei dati personali.

L'IVASS effettua, in qualità di Titolare, il trattamento di dati personali relativi alle informazioni presenti in RIGA, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico, connesse agli obblighi di segnalazione imposti dalle normative vigenti in materia, assicurando la trasparenza dei trattamenti dei dati personali nei confronti degli interessati. Le richieste di inserimento o modifica delle informazioni presenti in AS della Banca d'Italia devono essere inviate dalle imprese assicurative all'IVASS che provvederà ad evaderle in collaborazione con la Banca d'Italia. È stato scelto di inviare all'IVASS anziché alla Banca d'Italia le richieste di aggiornamento dell'AS per ragioni di maggiore chiarezza ed efficienza conseguibili grazie alla possibilità di avere rapporti con un unico e consolidato interlocutore, cioè l'IVASS nel caso delle compagnie di assicurazione.

La PARTE III contiene le disposizioni finali. In particolare, si dispone espressamente la conclusione, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, della fase di parallelo operativo avviata con le lettere al mercato del 19 febbraio 2020 e del 4 novembre 2020, ora superate, e si prevede - in sede di prima applicazione – che le imprese si adeguano alle previsioni del Regolamento entro il termine del 30 giugno 2024, accertando che le informazioni anagrafiche e societarie, ad essi riferite, siano corrette e complete (**art. 22**). Si disciplina infine la pubblicazione e l'entrata in vigore del regolamento (**art. 23**).

Il Regolamento è corredato da un allegato che contiene informazioni tecniche sulle infrastrutture di cui si avvale l'applicazione RIGA nonché riferimenti operativi e documentali per l'utilizzo della procedura informativa. L'allegato riporta, inoltre, l'elenco analitico degli incarichi e delle funzioni aziendali che devono essere comunicate all'IVASS attraverso RIGA.

° ° °

La pubblica consultazione dello schema di Regolamento, avviata il 28 giugno 2023, si è conclusa il 28 agosto 2023.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54/2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5 e 7, e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovrintendono il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita un'analisi dell'impatto della regolamentazione nell'ambito della quale sono state esaminate le opzioni normative percorribili per scegliere la soluzione più efficace e che vada meno gravosa, in termini di costi, per i destinatari della norma.

Le disposizioni del Regolamento oggetto di analisi si affiancano al quadro regolamentare esistente e lo completano per la parte di trasmissione all'IVASS attraverso canali telematici delle informazioni che le imprese sono tenute a inviare in base alla disciplina in vigore. Esso presenta carattere tecnico-applicativo della normativa esistente.

L'analisi ha comunque evidenziato aspetti dell'ambito applicativo, concernenti i soggetti tenuti alla segnalazione e la tipologia di informazioni da segnalare, che presentano profili di discrezionalità e che pertanto sono oggetto di approfondimenti d'impatto.

Le analisi hanno tenuto conto degli aspetti emersi in sede di pubblica consultazione.

1. Scenario di riferimento

La costituzione di basi dati integrate e la razionalizzazione dei processi di raccolta dei dati sono essenziali per migliorare la qualità, la sicurezza e la tempestività delle informazioni da utilizzare nelle attività istituzionali, in linea con gli obblighi informativi di cui agli articoli 190 e 190-bis del d. lgs n.209/2005 - Codice delle assicurazioni private (di seguito, CAP).

La normativa nazionale¹ in ottica di risparmio pubblico promuove la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, garantendo sia risparmi di costi sia continuità e maggiore efficienza nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Il quadro normativo italiano, in linea con i più generali principi europei, prevede infatti che IVASS e Banca d'Italia collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati "da una ad altra Autorità", anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge.

Al riguardo le due Autorità hanno stipulato un accordo per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, relativo, tra l'altro, all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'"Anagrafe soggetti" ovvero l'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, istituita e disciplinata dalla Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 e s. m. i), nonché un accordo per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei servizi informatici della Banca d'Italia e, in particolare, per la "Riservatezza e protezione dei dati". Tale condivisione consente di elevare la qualità dei dati per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e statistica delle rispettive Autorità,

¹ Articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135,

consentendo anche di limitare le richieste di informazioni aggiuntive e con maggiore garanzia dei presidi di riservatezza e protezione dei dati personali.

Il quadro regolamentare esistente già prevede l'obbligo, in capo alle imprese, di comunicare all'IVASS i dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione nonché di controllo. Sono però frammentate le disposizioni con cui sono specificate le modalità di trasmissione di dette informazioni.

Le lettere al mercato che l'IVASS ha emanato nel 2020² hanno già introdotto le nuove misure di trasmissione delle informazioni anagrafiche, consentendo agli enti segnalanti di acquisire familiarità con il nuovo strumento informatico; la fase di "parallelo operativo", avviata nel 2020, è stata effettuata per consentire alle imprese, gradualmente, di conoscere e alimentare il nuovo applicativo con i dati nuovi e verificare anche la correttezza di quelli già presenti (migrati dagli archivi della precedente procedura informatica). Questa gradualità di entrata a regime, anche se in un primo momento ha rappresentato un doppio canale di comunicazione all'IVASS (per via dell'ordinaria trasmissione a mezzo canali tradizionali che si aggiungono a quelli nuovi informatici previsti da RIGA), ha però consentito un progressivo processo di apprendimento della nuova applicazione e un altrettanto progressivo affinamento degli aspetti organizzativi e operativi delle imprese; ha permesso, inoltre, una graduale ripartizione dei costi di innovazione, ponendo le basi per una successiva maggiore digitalizzazione e semplificazione della produzione informativa di natura anagrafica.

Ciò premesso, si ritiene che l'introduzione di disposizioni regolamentari di dettaglio, volte a definire criteri operativi di trasmissione di dati e informazioni, in conformità alla cornice normativa delineata a livello nazionale ed europeo, possa rispondere al duplice obiettivo di assicurare scelte omogenee e di conferire adeguata trasparenza all'intero processo di comunicazione dei dati anagrafici delle imprese e dei soggetti che ricoprono incarichi sociali e di controllo.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo è destinato alle:

- a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- d) ultime società controllanti italiane (USCI).

In RIGA sono presenti anche le informazioni anagrafiche relative alle imprese estere³ e alle imprese di assicurazione italiane poste in liquidazione coatta amministrativa, alimentate da IVASS.

3. Obiettivi

² La prima il 19 febbraio 2020 e la seconda il 4 novembre 2020.

³ Definite dall'art. 2 del presente Regolamento come "le imprese di assicurazione e/o riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzate secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione, che svolgono la loro attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento".

Il presente Regolamento si propone di dare attuazione alle disposizioni nazionali ed europee in materia di trasmissione informatica dei dati anagrafici all'IVASS nonché di perseguire obiettivi di razionalizzazione normativa a livello nazionale.

Le modalità adottate garantiscono l'integrazione informativa, la promozione del trattamento digitale delle informazioni, una migliore qualità dei dati anagrafici, una salvaguardia dei presidi di riservatezza e protezione dei dati e una razionalizzazione regolamentare e operativa in materia di produzione delle informazioni anagrafiche.

Il Regolamento persegue altresì l'obiettivo di promuovere la trasparenza dei processi e delle decisioni attraverso la formalizzazione delle procedure di trasmissione.

4. Processo di analisi ed elaborazione delle opzioni percorribili

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le tematiche che presentano profili di discrezionalità per l'IVASS. Sono state considerate le possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione del Regolamento, tenuto conto del principio di proporzionalità che anima il processo regolamentare e di un generale approccio volto alla semplificazione per le imprese e per il supervisore, nonché alla minimizzazione degli oneri segnalatici.

Lo schema finale è stato sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali per l'espressione del parere di competenza.

Premesso il carattere applicativo del Regolamento e tenuto conto del principio di proporzionalità, sono emerse le due seguenti tematiche che hanno richiesto la valutazione di diverse opzioni percorribili:

- 1) i soggetti segnalanti attraverso RIGA (ossia quelli tenuti al caricamento delle informazioni anagrafiche in RIGA)
- 2) la tipologia di informazioni gestite da RIGA relative ai soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione nonché di controllo.

La formulazione del Regolamento ha tenuto conto degli elementi emersi in sede di pubblica consultazione e delle interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali, che ha rilasciato Parere favorevole in data 21 marzo 2024 n. 161.

5. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Per ciascuna delle due tematiche sopra elencate sottoposte ad AIR, sono indicati i principali vantaggi e criticità (in termini di costi) riconducibili alle alternative regolamentari ritenute percorribili, in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione di vigilanza. Le analisi hanno altresì considerato gli aspetti di sicurezza informatica riconducibili alle diverse opzioni considerate.

5.1 Soggetti segnalanti attraverso RIGA

Per la presente tematica sono state analizzate tre opzioni al fine di identificare i soggetti tenuti al caricamento delle informazioni anagrafiche in RIGA:

- a) tutte le imprese, ivi comprese quelle in liquidazione coatta amministrativa;
- b) le società vigilate che operano in Italia (incluse le rappresentanze con sede legale in uno Stato terzo e le Ultime Società Controllanti Italiane - USCI) e IVASS, che provvede all'inserimento delle informazioni anagrafiche delle società estere che operano in Italia in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento, nonché delle imprese in liquidazione coatta amministrativa;
- c) le imprese già presenti nel precedente archivio dell'albo imprese (NSIV)⁴, ossia quelle di cui alla precedente lettera b), ad eccezione delle imprese in liquidazione coatta amministrativa e delle USCI.

Opzioni	Aspetti positivi (vantaggi)	Aspetti negativi (costi)
a) tutte le imprese, ivi comprese quelle in liquidazione coatta amministrativa	Questa opzione comporterebbe: - una riduzione di costi per le imprese e per l'IVASS (costi di caricamento manuale in archivi informatici di dati ricavati da documentazione cartacea inviata dalle imprese). - vantaggi per le imprese costituiti dalla completa digitalizzazione delle informazioni anagrafiche che devono inviare all'IVASS. - per l'IVASS il beneficio della disponibilità di un set di informazioni digitalizzate più ampio e di qualità più elevata rispetto all'attuale così da incrementare la circolarità e fruibilità dei dati.	Questa opzione comporterebbe: - un aumento dei costi di caricamento delle informazioni (in RIGA) per soggetti segnalanti riconducibile al rifacimento delle procedure di segnalazione attraverso il nuovo canale informatico (tenuto conto dell'obbligo di comunicazione già esistente e che continua a permanere). Tali costi potrebbero essere minori per le imprese di assicurazione facenti parte di gruppi bancari che già dispongono di procedure analoghe a quelle operative nel settore bancario. - Per le imprese estere, la normativa vigente prevede che i dati dell'impresa operante in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi siano comunicati all'IVASS dall'Autorità di vigilanza del Paese membro di origine. Pertanto il caricamento diretto di tali soggetti non

⁴ NSIV - Nuovo sistema informativo di Vigilanza.



		sarebbe coerente con il disposto normativo.
b) le società vigilate che operano in Italia (incluse le rappresentanze con sede legale in uno Stato terzo e le USCI) e IVASS che provvede all'inserimento delle informazioni anagrafiche delle società estere che operano in libera prestazione di servizi o stabilimento, nonché quelle in liquidazione coatta amministrativa	Questa opzione comporterebbe: - un aumento della digitalizzazione nella trasmissione dei dati e riduzione dei possibili errori di caricamento/trascrizione a vantaggio della qualità delle informazioni; - tempestività negli aggiornamenti delle informazioni anagrafiche della società e dei soggetti per i quali è richiesta l'informativa; - ampliamento della base anagrafica e agevolazione nell'attività di vigilanza; - riduzione di costi per l'IVASS (costi di caricamento manuale in archivi informatici di dati ricavati da documentazione cartacea inviata dalle imprese); - costi inalterati per l'IVASS con riguardo alle imprese estere; - l'analogia di procedure applicative tra settore bancario e assicurativo agevolerebbe la trasmissione informativa delle imprese e la reciproca attività di vigilanza; - coerenza con il quadro normativo delle imprese estere.	Questa opzione comporterebbe: - costi di allineamento procedurale e di sicurezza richiesti per il caricamento digitale; - maggiori costi per l'IVASS per il caricamento in anagrafica delle informazioni delle imprese in liquidazione coatta amministrativa.
c) le imprese già presenti nel precedente archivio dell'albo imprese (NSIV) ossia quelle di cui alla lettera b), ad eccezione delle imprese in liquidazione coatta amministrativa e delle USCI	Questa opzione comporterebbe: - un aumento della digitalizzazione nella trasmissione dei dati e una riduzione dei possibili errori a vantaggio della qualità delle informazioni; - un ampliamento della base anagrafica e agevolazione dell'attività di vigilanza (sebbene esclusa la visibilità delle imprese in liquidazione coatta amministrativa);	Questa opzione comporterebbe: - costi di allineamento procedurale e di sicurezza richiesti funzionali al caricamento digitale; - limitazione nella completezza della base dati anagrafica del mercato assicurativo con riguardo alle imprese in liquidazione



	- riduzione dei costi per l'IVASS (costi di caricamento manuale in archivi informatici di dati ricavati da documentazione cartacea inviata dalle imprese); - costi inalterati per l'IVASS con riguardo alle imprese estere.	coatta amministrativa e ai soggetti interessati al processo liquidativo.
--	---	--

È stata scelta l'**opzione b)**, ritenuta maggiormente percorribile anche sul piano normativo, che consentirebbe di agevolare l'obiettivo di digitalizzare e di velocizzare la trasmissione delle informazioni anagrafiche, elevando la qualità del dato (evitando errori soprattutto di trascrizione e caricamento) e il livello di sicurezza informatica. A regime, inoltre, i soggetti segnalanti registrerebbero un risparmio di costi di trasmissione, riducendo i flussi cartacei. Per l'IVASS, rimarrebbero costanti i costi a suo carico con riguardo alle imprese estere e si incrementerebbero solo quelli imputabili al caricamento delle informazioni anagrafiche concernenti le imprese in liquidazione coatta amministrativa – costi limitati, ma a beneficio di una base dati più completa e integrata. Il tutto a vantaggio di una completa integrazione informativa del mercato assicurativo. Gli iniziali costi operativi dei soggetti segnalanti sono stati agevolati e parzialmente già assorbiti nella fase di “parallelo operativo” tra il vecchio e il nuovo applicativo che, di fatto, ha diluito nel tempo i costi organizzativi e operativi.

5.2 Tipologia di informazioni anagrafiche gestite da RIGA sui soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione nonché di controllo

Oltre alle informazioni anagrafiche sulle imprese, è stata valutata anche l'estensione a quelle relative ai soggetti che, all'interno delle imprese, rivestono specifiche cariche/incarichi. Per la presente tematica sono state considerate tre possibili opzioni per individuare i soggetti che, attraverso RIGA, verrebbero inclusi nell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia, ampliandone la base informativa per finalità trasversali di vigilanza e di natura statistica; in particolare, le tre possibili opzioni sulle informazioni anagrafiche si riferiscono ai soggetti che:

- a) ricoprono cariche sociali;
- b) ricoprono cariche sociali e sono titolari di funzioni fondamentali;
- c) ricoprono cariche sociali, sono titolari di funzioni fondamentali o sono responsabili di altre funzioni di controllo (inclusi i responsabili per funzioni o attività essenziali e importanti esternalizzate).

Opzioni	Aspetti positivi (vantaggi)	Aspetti negativi (costi)
a) soggetti che ricoprono cariche sociali	Questa opzione comporterebbe: - una limitazione dei costi operativi di caricamento in RIGA per i soggetti segnalanti in quanto riferita ai soli componenti degli organi sociali;	Questa opzione comporterebbe: - una diversità dei canali di trasmissione delle informazioni sui soggetti aziendali su cui ricadono gli obblighi informativi,



	- un ampliamento della base anagrafica e agevolazione all'attività di vigilanza.	con possibili aggravii di costi e aumento di errori; - una non completa informativa sulle cariche ricoperte; - una base anagrafica incompleta; - un incremento degli oneri di utilizzo integrato dei dati; - una dispersione informativa per l'IVASS e per le imprese.
b) soggetti che ricoprono cariche sociali e sono titolari di funzioni fondamentali	Questa opzione comporterebbe: - una limitazione dei costi operativi di caricamento in RIGA per i soggetti segnalanti, in quanto limitati ai componenti degli organi sociali e ai titolari di funzioni fondamentali.; - un ampliamento della base anagrafica e agevolazione dell'attività di vigilanza	Questa opzione comporterebbe una diversità dei canali di trasmissione delle informazioni sui soggetti aziendali oggetto di obblighi informativi, con conseguente dispersione informativa (frammentazione degli archivi comunque minore rispetto all'opzione a).
c) soggetti che ricoprono cariche sociali, sono titolari di funzioni fondamentali o sono responsabili di altre funzioni di controllo (inclusi i responsabili di funzioni o attività essenziali e importanti esternalizzate)	Questa opzione comporterebbe: d) Una maggiore integrazione della base anagrafica e agevolazione dell'attività di vigilanza su soggetti che rivestono cariche sociali e/o di controllo, nonché referenti e/o responsabili di funzioni e attività essenziali o importanti esternalizzate, in linea con la regolamentazione di settore. e) uniformità del canale di trasmissione delle informazioni anagrafiche su impresa e soggetti; f) Maggiore circolarità del dato grazie alla armonizzazione della struttura delle informazioni raccolte e alla conseguente possibilità di integrazione con altre basi dati	Questa opzione comporterebbe: g) adempimenti aggiuntivi per i soggetti segnalanti; h) maggiori costi per l'IVASS di verifiche di coerenza con altre informazioni di dettaglio, acquisite nell'attività di vigilanza.

È stata scelta l'opzione c) in quanto maggiormente aderente agli obiettivi di digitalizzazione, di razionalizzazione delle comunicazioni nonché di riduzione di potenziali errori, con il duplice vantaggio di elevare la qualità e la condivisione (non duplicazione) delle informazioni anagrafiche nonché di agevolare l'attività di vigilanza. Tale opzione contribuisce altresì a rendere uniforme i canali di trasmissione delle informazioni anagrafiche e consente una tempestiva informazione, con vantaggi in termini di costi operativi per il mercato e per le istituzioni nonché di una migliore azione di vigilanza.

È stata altresì affrontata la tematica relativa alla titolarità delle informazioni contenute in RIGA e Anagrafe soggetti, con riferimento rispettivamente all'IVASS e la Banca d'Italia. Ciò ha comportato una valutazione degli oneri in capo ad entrambe le Autorità nonché dei riflessi in materia di tutela della *privacy* dei soggetti cui si riferiscono le informazioni anagrafiche da immettere in RIGA, sia in relazione alla qualificazione della titolarità del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (GDPR), che in ordine agli oneri procedurali in tema di protezione di dati personali. In particolare, è stata valutata: a) la possibile "contitolarità" del trattamento delle informazioni anagrafiche relative alle imprese di assicurazioni e/o soggetti titolari di cariche sociali da parte di IVASS o di Banca d'Italia; b) in alternativa, l'assegnazione del ruolo di "Autonomi Titolari" a ciascuno di essi; con questa ultima opzione, la Banca d'Italia e IVASS opererebbero quali Titolari autonomi del trattamento delle informazioni rispettivamente dell'Anagrafe soggetti e del RIGA.

Valutate entrambe le opzioni percorribili, anche in linea con gli accordi in ambito statistico e di servizi informatici, in particolare alla "Riservatezza e protezione dei dati" tra l'IVASS e la Banca d'Italia, è stata preferita la opzione b) in quanto non solo riduce i costi procedurali (inclusi quelli in materia di *privacy*), ma contribuisce anche a raggiungere l'obiettivo di garantire la qualità del dato, nonché a ridurre possibili duplicazioni di archivi. Inoltre le richieste di inserimento o modifica delle informazioni presenti in AS della Banca d'Italia devono essere inviate dalle imprese assicurative all'IVASS che provvederà ad evaderle in collaborazione con la Banca d'Italia. È stato scelto di inviare all'IVASS anziché alla Banca d'Italia le richieste di aggiornamento dell'AS per ragioni di maggiore chiarezza ed efficienza conseguibili grazie alla possibilità di avere rapporti con un unico e consolidato interlocutore, cioè l'IVASS, nel caso delle compagnie di assicurazione.

ooooo

In coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione normativa e finalità di vigilanza, e in linea con il quadro nazionale ed europeo di riferimento, la scelta normativa ha ritenuto, per le informazioni anagrafiche sulle esternalizzazioni, di non introdurre una nuova rilevazione specifica, in conseguenza di raccomandazioni EIOPA, ma di sistematizzare, in una procedura unificata, gli adempimenti di comunicazione riferiti ai dati anagrafici richiesti dall'Istituto.